

ASST Melegnano e della Martesana
Via Pandina 1, cap 20070 VIZZOLO PREDABISSI (MI)
C.F./P. IVA 09320530968



Contratto

CIG (Codice Identificativo Gara) n. 9160889CBE – GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL CONTRATTO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN SISTEMA INFORMATIVO PER LA GESTIONE DELLE SALE OPERATORIE OCCORRENTE ALLA ASST MELEGNANO E MARTESANA, COMPRENSIVO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE FULL RISK DURANTE IL PRIMO ANNO DI GARANZIA E POST GARANZIA PER UN PERIODO DI 48 MESI, PER UN PERIODO DI VIGENZA DEL CONTRATTO DI 63 MESI RINNOVABILE PER ULTERIORI 36 MESI.

TRA:

L'ASST di Melegnano e della Martesana, con sede legale in Vizzolo Predabissi (MI), Via Pandina n. 1, C.F. e P. I.V.A. 09320530968, nella persona del Direttore Generale Dott. Francesco Laurelli nato a Milano il 22 febbraio 1966, Rappresentante Legale pro-tempore e residente per la carica presso la sede dell'ASST Melegnano e della Martesana (di seguito "ASST")

e

l'Operatore Economico DEDALUS ITALIA S.P.A. di Firenze, Via di Collodi n. 6/c - P.Iva/C.F.: 05994810488, di seguito anche denominato, "Operatore economico", o "Appaltatore", in persona dell'Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Sig. Massimo Angileri, C.F. NGLMSM70H16969L, nato a Genova il giorno 16/06/1970, domiciliato per la sua carica presso la sede della Società che rappresenta; in seguito definite, congiuntamente, le "Parti"

PREMESSO CHE:

- A fondamento del presente contratto stanno i documenti tecnico amministrativi che formano parte integrante e sostanziale del contratto stesso, quantunque al medesimo materialmente non allegati, documenti tutti che l'operatore economico dichiara comunque di ben conoscere e di accettare integralmente:
 - a. Documenti Normativi:
 - Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.G.R. n. X/1751 del 17.06.2019 (pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 26, del 26 giugno 2019);
 - b. Documenti di gara:
 - Disciplinare di Gara, Capitolato Speciale;

- Offerta economica datata 02/12/2021 (prot. informatico n. 1638462767569) presentata dalla DEDALUS ITALIA S.P.A. in sede di gara;
- Offerta tecnica illustrante il progetto organizzativo, le caratteristiche tecniche e le modalità di esecuzione del contratto, prodotta in sede di procedura;
- con deliberazione n.357 datata 31/03/2022 l'ASST Melegnano e della Martesana ha disposto l'aggiudicazione della procedura avente ad oggetto l'affidamento della fornitura di un sistema informatico per la gestione delle sale operatorie, comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione full risk durante il primo anno di garanzia e post garanzia per 48 mesi, per un periodo massimo di vigenza del contratto di 63 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 mesi, all'operatore economico DEDALUS ITALIA S.P.A. di Firenze, Via di Collodi n. 6/c - P.Iva/C.F.: 05994810488 per un importo pari ad € 720.000,00 Iva 22% esclusa;
- DEDALUS ITALIA S.P.A. è regolarmente iscritta alla camera di Commercio di Firenze al n. 05994810488 e iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n.591564 della C.C.I.A.A. di Firenze;
- il presente rapporto contrattuale è disciplinato secondo le modalità e le disposizioni di cui al Disciplinare di Gara e al Capitolato Speciale e relativi allegati, nonché all'offerta economica e al Progetto Tecnico, tutti parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati.

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO

L'Appaltatore si obbliga a fornire all'ASST Melegnano e della Martesana la fornitura di un sistema informatico per la gestione delle sale operatorie, comprensivo del servizio di assistenza e manutenzione full risk durante il primo anno di garanzia e post garanzia per 48 mesi, per un periodo massimo di vigenza del contratto di 63 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 36 mesi. Il servizio oggetto del presente contratto ha come scopo di predisporre, parallelamente all'attività di rinnovamento delle sale operatorie, un piano di informatizzazione del percorso chirurgico e delle sale operatorie.

Il servizio ricomprende la fornitura di un sistema informatico a supporto delle attività di sala operatoria e gestione del percorso chirurgico, comprensivo dei servizi di manutenzione correttiva, adattativa, normativa ed evolutiva ed il rilascio di nuove versioni del sistema stesso.

Più specificatamente costituiscono oggetto del presente contratto i seguenti servizi, così come riportato agli artt. 2 – "Descrizione del servizio", 3 – "Requisiti Funzionali", 5– "Fasi di

esecuzione del contratto e specifiche di gestione del progetto” del Capitolato Speciale, a cui si fa espresso rinvio:

- la fornitura della soluzione applicativa, descritta all’art. 3 - Requisiti Funzionali, comprensiva di licenze d’uso del software;
- il servizio di assistenza e manutenzione full risk per 12 mesi di garanzia e per un periodo di 48 mesi post garanzia descritto all’art. 5.3.1 - Servizio di manutenzione full risk in garanzia e post garanzia;
- l’integrazione con i sistemi software aziendali di cui all’art. 2.1 - Scenari di integrazione previsti ed opzionali; l’onere di integrazione sui sistemi offerti è a carico dell’operatore economico aggiudicatario;
- integrazioni con il SISS, validate da parte di ARIA S.p.A., in riferimento a tutti gli scenari previsti nell’ambito specifico; tutte le integrazioni con il SISS per tutti gli scenari previsti nell’ambito specifico, dovranno essere preferibilmente già validate o comunque dovranno essere validate entro 60 giorni dall’aggiudicazione;
- la fornitura, installazione e messa in opera delle componenti sistemistiche secondo quanto dettagliato art. 2.2 - Infrastruttura sistemistica ed architettura applicativa;
- la fornitura e installazione dell’Infrastruttura e relativi accessori per il tracciamento del percorso del paziente (Antenne, Beacon e tutto quanto necessario per la corretta installazione). Si precisa che, qualora fossero necessarie delle opere impiantistiche per l’installazione dell’infrastruttura, saranno da ritenersi a carico dell’operatore economico aggiudicatario. Il fabbisogno stimato di beacon occorrente all’ASST è pari a n. 200 beacon + n. 20 beacon/anno per eventuale integrazione o smarrimento;
- il servizio di formazione e assistenza all’avvio;
- il servizio di assistenza on-site come supporto all’avvio del sistema da erogarsi 8 ore al giorno, per n. 5 giorni a settimana, nella fascia oraria dalle 7:30 alle 17:00, per i primi sei mesi a decorrere dall’inizio della fase di gestione a regime, secondo quanto dettagliato art. 5.3.2 - Servizi di conduzione: presidio di competenze specialistiche on – site;
- i servizi specialistici, stimati in n. 30 giornate/anno di assistenza, a consumo da utilizzare nel periodo di 60 mesi (12 mesi di garanzia e nel periodo di 48 mesi post garanzia) di cui al successivo art. 5.3.3 Servizi di evoluzione;
- la fornitura del materiale di consumo, stimato indicativamente in n. 15.000 braccialetti/anno a consumo da utilizzare nel periodo di 60 mesi a decorrere dall’inizio della fase di gestione a regime, come descritto all’art. 5.3.4 - Fornitura di braccialetti per il supporto del beacon. Devono ritenersi ricomprese nell’oggetto del contratto tutte le ulteriori diverse prestazioni ed attività che, pur non essendo state eventualmente menzionate e regolamen-

tate all'interno del Capitolato Speciale e nel Progetto Tecnico, siano necessarie al fine del perseguimento dello scopo del contratto. Nel corso di vigenza del rapporto contrattuale, l'operatore contraente dovrà erogare il servizio rispettando puntualmente tutte le disposizioni del presente documento, del Capitolato Speciale e del Progetto Tecnico sia in fase di avvio di esecuzione del contratto che in qualsiasi momento della sua esecuzione.

ART. 2 – CONDIZIONI GENERALI

L'Appaltatore, nella fase di esecuzione del contratto, dovrà attenersi ai contenuti ed alle specifiche modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi riportati nella documentazione prodotta in sede di gara, nel Capitolato Speciale e nel Progetto Tecnico, nel particolare secondo quanto previsto dai seguenti articoli, a cui si fa espresso e integrale rinvio:

Art. 02 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 03 – REQUISITI FUNZIONALI

Art. 04 – GESTIONE DELLA PRIVACY E DELLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI

Art. 05– FASI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E SPECIFICHE DI GESTIONE DEL PROGETTO

In caso di non corrispondenza tra quanto disciplinato dal presente contratto e quanto previsto dai documenti di gara si applicheranno le disposizioni contenute nel presente contratto.

ART. 3 – FASI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il contratto dovrà essere erogato in più fasi progressive, come di seguito riportato:

- Fase preliminare;
- Fase di collaudo;
- Fase di gestione a regime;
- Conclusione contrattuale.

L'Appaltatore dovrà attenersi alle specifiche modalità indicate nell'Offerta tecnica prodotta in sede di gara e nel Capitolato Speciale, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 5 – "Fasi di esecuzione del contratto e specifiche di gestione del progetto".

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata di 63 mesi a decorrere dal giorno 01.05.2022 e si intenderà concluso alla data del 31 luglio 2027.

È prevista la clausola opzionale di rinnovo del contratto per un periodo di ulteriori 36 (trentasei) mesi, che l'ASST potrà unilateralmente e discrezionalmente attivare, entro il termine

di **180** giorni antecedenti la scadenza del primo periodo di vigenza del contratto di 63 mesi, mediante invio di apposita comunicazione all'indirizzo PEC del contraente.

La tabella seguente riporta la differente suddivisione temporale delle tre fasi in cui è articolato il contratto, in relazione alla prima durata contrattuale di 63 mesi o all'eventuale durata di 63 + 36 mesi, in caso di esercizio da parte della ASST della predetta clausola di rinnovo opzionale per ulteriori 36 mesi:

FASE CONTRATTUALE	DURATA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO: 63 MESI	DURATA COMPLESSIVA DEL CONTRATTO: 63 MESI + 36 MESI
<i>I° e II° FASE – PRELIMINARE E DI COLLAUDO</i>	PRIMI 3 MESI a decorrere dal 01.05.2022	PRIMI 3 MESI a decorrere dal 01.05.2022
<i>III° FASE – ESERCIZIO ORDINARIO</i>	60 MESI	96 MESI
<i>IV° FASE – CONCLUSIONE CONTRATTUALE</i>	ULTIMI 2 MESI dalla fase di esercizio ordinario di 60 mesi	ULTIMI 2 MESI dalla fase di esercizio ordinario di 60 mesi

È riconosciuta all'ASST Melegnano e della Martesana, ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 11, D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di prorogare il contratto per un periodo sino a 6 (sei) mesi successivi alla data di naturale scadenza del contratto (per tale intendendosi sia quello originario di 63 mesi sia quello eventualmente rinnovato per ulteriori 36 mesi), alle medesime condizioni economiche e normative contrattuali vigenti, senza che l'operatore economico appaltatore possa pretendere compensi ulteriori. L'operatore economico appaltatore si obbliga, pertanto, per il sopraccitato periodo di proroga, a dare esecuzione a tutte le obbligazioni contrattuali dietro semplice richiesta scritta dell'Ente.

ART. 5 - MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, commi 1, lett. a) ed e), e 4, D.Lgs. n. 50/2016, il contratto derivante dalla presente procedura potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza per quanto attiene a tipologia e quantità di prestazioni.

L'ASST, in ragione di modificate o emergenti necessità, potrà integrare/modificare l'oggetto del contratto con riferimento ai richiamati elementi applicando le condizioni economiche risultanti in sede di procedura di gara, entro il limite di incremento o di riduzione del 20% del valore complessivo del contratto calcolato per il periodo di 63 mesi.



ART. 6 – CORRISPETTIVI

L'ASST Melegnano e della Martesana riconoscerà all'operatore economico contraente i corrispettivi offerti in sede di procedura, come di seguito indicato:

- importo riconducibile alla fornitura della soluzione applicativa, comprensiva di licenze d'uso del software e del servizio di assistenza e manutenzione full risk durante il primo anno di garanzia, nonché dei servizi di avviamento e messa in esercizio (I e II FASE), a seguito dell'esito positivo del collaudo;
- canone mensile offerto per il presidio di competenze specialistiche on – site per i primi 6 mesi dall'inizio della fase di gestione a regime;
- canone mensile offerto per il servizio di assistenza e manutenzione post garanzia per 48 mesi, in caso di durata contrattuale di 63 mesi, o per un periodo di 84 mesi, in caso di attivazione della clausola opzionale di rinnovo per ulteriori 36 mesi;
- importo riconducibile ai servizi di evoluzione di cui all'art. 5.3.3, (tariffa unitaria offerta a giornata per il numero effettivo di giornate erogate);
- importo riconducibile al materiale di consumo (braccialetti per il supporto beacon) (tariffa unitaria offerta per il numero effettivo di braccialetti ordinati).

Di seguito si riportano gli importi che l'ASST Melegnano e della Martesana corrisponderà a fronte delle specifiche prestazioni erogate:

Prestazione	Unità di misura	Prezzo unitario offerto Iva escl.	Quantità (periodo 63mesi)	Importo complessivo offerto per 63 mesi Iva escl.
Soluzione applicativa comprensiva di garanzia full risk per 12 mesi	Importo fisso			€ 255.000,00
Presidio di competenze specialistiche on-site per i primi 6 mesi	Canone mensile	€ 5.000,00	Canone mensile per 6 mesi	€ 30.000,00
Servizio di assistenza e manutenzione full risk post garanzia per 48 mesi	Canone mensile	€ 6.875,00	Canone mensile per 48 mesi	€ 330.000,00
Servizi evolutivi a giornata	Tariffa a giornata	€ 500,00	n. 150 giornate	€ 75.000,00
Materiale di consumo braccialetti	Tariffa unitaria al pezzo	€ 0,40	n. 75.000 braccialetti	€ 30.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO PER L'INTERA DURATA DEL CONTRATTO DI 63 MESI IVA ESCLUSA				€ 720.000,00

Il corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto del contratto e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto secondo quanto specificato nel presente documento, nel Capitolato Speciale e nel Progetto Tecnico.

ART. 7 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per l'esecuzione del presente contratto e per ogni altro effetto di legge la Società DEDALUS ITALIA S.P.A. dichiara di eleggere il proprio domicilio legale in Firenze, Via di Collodi n.6/c - tel. 055-42471, indirizzo PEC: dedalus.gare@legalmail.it.

A tale recapito saranno dirette, tramite *e-mail* PEC, il cui uso è espressamente autorizzato con la sottoscrizione del presente contratto, tutte le comunicazioni ad esso inerenti.

ART. 8 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E IL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Stefania Stigliano, Direttore dell'U.O.C. Gestione Acquisti e Logistica, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., mentre il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) è l'Ing. Carla Amadio, Responsabile Pro Tempore della U.O.S. Gestione Operativa e Sistemi Informativi Aziendali della ASST Melegnano e della Martesana, ai sensi dell'art. 111 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 9 – REFERENTE DEL CONTRATTO

Il Referente della Commessa della società DEDALUS ITALIA S.P.A. è il Sig. Fabio Iurilli di cui si riportano di seguito i riferimenti: mob. +39.3357420200; e-mail: fabio.iurilli@dedalus.eu; PEC: dedalus.gare@legalmail.it

ART. 10 - SISTEMA DEI CONTROLLI SULLA CORRETTA ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I servizi erogati saranno verificati e controllati dalle strutture aziendali secondo le modalità ritenute più opportune, al fine di verificare il livello qualitativo delle prestazioni erogate ed il puntuale adempimento delle prestazioni oggetto di obbligazione contrattuale.

In qualsiasi momento del periodo di vigenza del contratto, l'Azienda attraverso il DEC, i suoi delegati o qualsiasi altra professionalità avente titolo, provvederà ad effettuare sopralluoghi di verifica e accertamento in merito:

- al rispetto di tutte le obbligazioni contrattuali disciplinate all'interno del presente contratto e dell'offerta tecnica;
- al raggiungimento degli obiettivi direttamente connessi con lo scopo del contratto di cui all'art. 1 del Capitolato Speciale.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Il contraente dovrà munirsi delle iscrizioni, autorizzazioni, concessioni, licenze e permessi prescritti dalla legge e dai regolamenti, anche nel caso in cui si rendano necessari in corso di esecuzione del contratto all'esercizio della sua attività.

Il contraente si impegna all'osservanza degli obblighi contrattuali di cui agli articoli del presente contratto.

Sono a carico del contraente, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi all'erogazione delle prestazioni oggetto del contratto nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente contratto.

Il contraente si obbliga ad eseguire le prestazioni, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto.

Il contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico del contraente, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e il contraente non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, assumendosene ogni relativa alea.

Il contraente si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASST da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, sanitarie e di igiene vigenti.

Il contraente si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla ASST, per quanto di propria competenza.

Il contraente si obbliga, infine, a comunicare alla ASST ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto di contratto.

ART. 12 - ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

In considerazione del carattere essenziale e di rilevanza pubblica del servizio, l'operatore contraente s'impegna ad erogare le prestazioni oggetto di contratto con continuità ed affidabilità, indipendentemente dall'avverarsi di eventi – anche non programmabili ma prevedibili – connessi alla gestione del proprio personale impiegato nell'esecuzione del servizio, ivi compreso il caso di sciopero. Trattandosi di servizio di pubblica utilità, nel caso di scioperi o di assemblee sindacali interne e/o esterne, si rimanda a quanto previsto dalla Legge n.

146/90, che prevede l'obbligo di assicurare i servizi minimi essenziali secondo nite dal CCNL e dai contratti decentrati a livello nazionale per quanto concern di personale.



L'operatore contraente, pertanto, applicherà in detti casi, il proprio piano operativo necessario a garantire i servizi minimi essenziali, previo accordo con il DEC, i referenti aziendali e le articolazioni aziendali interessate alla erogazione del servizio. Il contraente provvederà, tramite avviso scritto trasmesso al DEC, con un anticipo di 5 (cinque) giorni, a segnalare la data effettiva dello sciopero programmato e/o la data dell'assemblea sindacale interna e/o esterna.

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia della completa e perfetta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, la società, secondo quanto previsto dall'art. 103 del Codice degli Appalti, costituisce cauzione definitiva pari ad euro 28.800,00 di importo ridotto del 50%+20% in considerazione del possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, attraverso il deposito della garanzia fideiussoria di corrispondente importo, rilasciata dalla Società AXA ASSICURAZIONI S.P.A., polizza n. 4008231844, facente parte integrante del presente atto pur non allegatavi.

La garanzia fideiussoria resta vincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

ART. 14 - RESPONSABILITÀ CIVILE, COPERTURA ASSICURATIVA E ALTRI ONERI

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità sia civile che penale, ai sensi di legge, conseguente all'espletamento del servizio. A tale scopo l'Appaltatore ha istituito idonea polizza assicurativa responsabilità civile rischi diversi n. 410369087, rilasciata da GENERALI ITALIA S.P.A.

L'ASST Melegnano e della Martesana è esonerata da ogni responsabilità per danni e/o infortuni che dovessero occorrere agli operatori di cui si avvarrà a qualsiasi titolo l'appaltatore nell'esecuzione del contratto. L'appaltatore assume altresì ogni responsabilità, sia per danni derivanti dall'uso dei prodotti e/o apparecchiature impiegate, sia per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati ad ASST Melegnano e della Martesana o a terzi per fatto dell'appaltatore medesimo, o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto l'Ente contraente da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro, anche se dovessero accadere al personale dipendente dell'impresa nell'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi even-

tuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto. L'Ente non sarà neppure responsabile dei danni diretti o indiretti che l'appaltatore dovesse subire in conseguenza di un fatto doloso o colposo di terzi. L'appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

È onere dell'Appaltatore fare pervenire annualmente copia delle rinnovate polizze d'assicurazione fino alla scadenza del contratto. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura presenti nella polizza assicurativa di cui al presente articolo restano a totale carico dell'Appaltatore.

ART. 15 – CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO E SUBAPPALTO

Si dà atto che, in sede di offerta, l'Appaltatore ha dichiarato di aver intenzione di subappaltare parte del contratto a terzi, nei limiti previsti dalla normativa vigente, come previsto all'art. 105 del D. Lvo n. 50/2016.

Ai sensi del medesimo art. 105 del Codice, l'Appaltatore non potrà cedere a terzi il contratto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm. ed ii.

La cessione del credito del contraente, di cui all'art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. Ove l'ASST Melegnano e della Martesana determini di accogliere la richiesta di cessione del credito formulata dal contraente, questa dovrà riguardare la totalità delle fatture emesse relativamente al contratto. Non saranno accettate cessioni parziali del credito.

ART. 16 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'ASST Melegnano e della Martesana corrisponderà all'operatore economico contraente gli importi indicati in offerta.

L'Appaltatore provvederà ad emettere fatture a fronte dell'esecuzione della prestazione, a seguito di emissione di appositi ordinativi da parte dell'U.O.C. competente, come di seguito indicato.

La fatturazione dell'importo offerto riconducibile alla fornitura della soluzione applicativa comprensiva dei servizi di avviamento e messa in esercizio, nonché del servizio di assistenza e manutenzione durante il periodo di garanzia potrà avvenire in seguito all'esito positivo del collaudo.

A decorrere dalla fase III di gestione a regime la fatturazione comprenderà:

1. il canone mensile offerto per il presidio di competenze specialistiche on – site per i primi 6 mesi;
2. il corrispettivo riconducibile ai servizi di evoluzione di cui all'art. 5.3.3, corrispondente al prodotto calcolato moltiplicando il numero di giornate di servizio regolarmente autorizzate per i prezzi unitari offerti;
3. il corrispettivo riconducibile al materiale di consumo (braccialetti per il supporto beacon) (tariffa unitaria offerta per il numero effettivo di braccialetti ordinati).

La fatturazione riconducibile al servizio di assistenza e manutenzione post garanzia decorrerà successivamente al periodo di garanzia di 12 mesi, per un periodo di ulteriori 48 mesi, in caso di durata contrattuale di 63 mesi, o per un periodo di 84 mesi, in caso di attivazione della clausola opzionale di rinnovo per ulteriori 36 mesi e comprenderà il canone mensile offerto.

L'ASST, in corso di vigenza del contratto, si riserva la facoltà di fornire ulteriori indicazioni in merito ai contenuti e alle modalità di emissione di fatture allo scopo di soddisfare proprie specifiche esigenze di natura gestionale e contabile.

La società aggiudicataria provvederà ad emettere, secondo quanto disposto dal Decreto Legge n. 66/2014, le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dall'ASST con riferimento alla fornitura oggetto della presente procedura di gara, regolarmente eseguita, esclusivamente in formato elettronico, secondo le modalità sotto riportate.

L'ASST provvederà al pagamento del corrispettivo d'appalto mediante bonifico bancario 60 gg. dalla data della fattura. Il pagamento della fattura è subordinato:

1. all'acquisizione dell'attestazione di regolare esecuzione e regolarità delle prestazioni;
2. all'acquisizione di Documento Unico di Regolarità Contributiva regolare;
3. all'indicazione in calce alla fattura dell'oggetto dell'affidamento, degli estremi della determinazione di aggiudicazione definitiva, del Codice di Identificazione della Gara (CIG), del conto corrente dedicato alla tracciabilità dei flussi finanziari, del Codice Univoco Ufficio di cui all'art. 3, comma 1 del D.M. n. 55/2013 che sarà tempestivamente comunicato all'aggiudicatario.

Il termine per il pagamento della fattura è fissato in giorni 60 naturali e consecutivi dalla data di accettazione della fattura che deve essere trasmessa attraverso la piattaforma on-line - Sistema di Interscambio - in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n.55 del 3/4/2013 e s'intende rispettato con l'emissione del mandato di pagamento. Nel caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, l'ASST trattiene

l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. Il saggio degli interessi moratori formerà oggetto di accordo fra le parti in modo da definirlo nella misura pari all'interesse legale vigente (art. 1248 del Codice Civile). In caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si darà applicazione all'art. 5 del citato D.Lgs n. 231/2002. Il termine per i pagamenti è sospeso qualora l'Azienda provveda a formalizzare in maniera motivata all'impresa, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla scadenza del termine stesso, od in altro maggior termine pattuito, contestazioni riferite all'oggetto della prestazione ovvero all'importo addebitato o alla irregolarità fiscale del documento contabile. A seguito della contestazione di cui sopra, l'impresa, entro un termine di 5 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione stessa, dovrà formalizzare controdeduzioni sulle quali l'ASST si impegna ad assumere definitive determinazioni entro i successivi 5 giorni.

Le fatture elettroniche indirizzate all'ASST Melegnano e della Martesana devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

Denominazione Ente:	ASST Melegnano e della Martesana
Codice IPA	asstmm
Codice Univoco Ufficio	UFTAVP
Nome dell'Ufficio	<i>Uff_eFatturaPA</i>
Cod. fisc. del servizio di F.E.	09320650964
Partita Iva	Cod.Fisc.servizio di F.E. 09320650964
Indirizzo PEC	protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse dovranno riportare necessariamente il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni non obbligatorie, che tuttavia Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT/ MESE di riferimento del servizio erogato (associato a ciascuna riga fattura)

3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto em



Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

L'art. 1 co. 629 lett. b) della legge di stabilità 2015 ha apportato la seguente modifica al DPR 633/72 inserendo il nuovo art. 17-ter rubricato "operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" che muta i criteri di applicazione dell'imposta per le forniture di beni e servizi effettuate nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, introducendo nel nostro ordinamento il metodo del c.d. "split payment".

Le disposizioni in materia di "Split payment" introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2015, si applicano alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015 per tutte le cessioni di beni e servizi poste in essere nei confronti degli Enti Pubblici. Pertanto le fatture dovranno essere emesse, per quanto riguarda l'importo relativo all'IVA, alle aliquote in vigore, con la dicitura:

"SPLIT PAYMENT" –art. 17 terdel DPR n. 633/1972

e i pagamenti da parte delle ASST, per le acquisizioni di beni e servizi, devono essere effettuati al netto dell'IVA applicata in fattura.

Il soggetto pubblico in relazione alle suesposte operazioni, assume il ruolo di debitore dell'IVA e dovrà provvedere al versamento dell'IVA direttamente all'Erario con le modalità ed i termini previsti dalla normativa vigente in materia.

Con la Legge n. 190/2014 (cd Legge di stabilità 2015), è altresì previsto il meccanismo del reverse charge per le seguenti prestazioni:

Prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici-nuova lettera a-ter) del comma 6 dell'art. 17;

Alle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell'art. 7-bis, co. 3, lettera a) – nuova lettera d-quater) del comma 6 dell'art. 17.

Per il corrente anno 2015 e per tutti gli adempimenti che riguarderanno la registrazione ed i successivi pagamenti dei documenti passivi emessi in regime di "REVERSE CHARGE" si chiede di riportare, in modo esplicito, la seguente dicitura:

"IVA DA VERSARE AI SENSI DELL'ART. 17 TER DEL DPR N. 633/1972"

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

Ai fini di poter consentire al DEC e agli uffici preposti la verifica ed il controllo dei

servizi/forniture effettivamente rese per la corretta liquidazione delle fatture, il Contraente dovrà far pervenire relativa documentazione attestante la regolare e corretta esecuzione del servizio/fornitura con indicazione dell'importo unitamente al dettaglio delle singole voci fatturate. Tale documentazione dovrà pervenire all'Ufficio protocollo di questa ASST alla PEC: protocollo@pec.asst-melegnano-martesana.it..

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione del servizio da parte degli uffici competenti e dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'ASST procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

L'Aggiudicatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, l'Aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore dell'ASST, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ASST, in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

ART. 17 – PENALITÀ

Durante il periodo di vigenza del contratto l'operatore economico dovrà rispettare tutte le obbligazioni fissate nel presente contratto e tutte le obbligazioni contenute nell'offerta prodotta in sede di gara. Qualora durante l'esecuzione del contratto non dovessero essere

rispettate le condizioni del servizio contrattualmente sancite, l'ASST potrà avviare procedimento di applicazione delle seguenti penali, da applicarsi entro il limite massimo del 10% del valore complessivo del contratto.

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto alla data fissata per la consegna, per il collaudo o per l'installazione, sarà dovuta una penalità in misura giornaliera pari al 0,5% dell'ammontare netto contrattuale.
2. Per ogni singolo caso di inadempienza riferito al canone annuale del servizio di assistenza post-garanzia. L'Azienda si riserva la facoltà di applicare le penali indicate nelle sotto riportate tabelle:

Numero di ore di ritardo rispetto agli SLA indicati

< 30 min	< 2 ore	< 3 ore	> 3 ore
0,03 %	0,06 %	0,09 %	0,1 %

Numero di interventi nel mese effettuati senza rispetto degli SLA

< 10	< 15	< 20	> 20
0,03 %	0,06 %	0,09 %	0,1 %

Per ogni 0,1% di disponibilità del sistema inferiore all'obiettivo si applica una penale pari allo 0,5% del corrispettivo relativo alla fornitura.

Le penali saranno applicate tenendo in considerazione il valore massimo dato dalle due tabelle soprantanti per singolo caso di inadempienza riferito all'importo del contratto per il periodo di 60 mesi.

Qualora gli inadempimenti contrattuali determinino un importo massimo delle penali applicate superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'ASST si riserva la facoltà di promuovere l'avvio del procedimento di risoluzione del contratto. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopradescritte verranno contestati all'operatore economico, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 giorni solari dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano giudicate accettabili, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'operatore economico le penali sopraindicate. L'ASST Melegnano e della Martesana provvederà ad emettere fattura di importo corrispondente alla penale applicata. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'operatore economico dall'adempimento delle obbligazioni per il quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale. L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

ART. 18 – RECESSO UNILATERALE DAL CONTRATTO

18.1. - Recesso unilaterale dal contratto di Ente subentrante

Nel caso in cui durante il periodo di vigenza del contratto la titolarità di ciascun rapporto contrattuale transitasse in capo ad altre Aziende od Enti, per effetto di eventuali “riforme” del Servizio Sanitario Regionale, sarà facoltà dell'Ente subentrante nella qualità di nuovo soggetto contraente attivare la presente clausola di recesso unilaterale del contratto ai sensi dell'art. 1671, ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D.Lgs. n. 50/2016, ovvero dare continuità allo stesso, con un preavviso minimo di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

18.2. - Recesso unilaterale dal contratto di Ente contraente

Indipendentemente dalle motivazioni sottese all'assunzione della relativa determinazione, l'ASST si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 1671 c.c. ed in conformità a quanto previsto dall'art. 109, D. Lgs. n. 50/2016, in qualunque momento durante il periodo di sua vigenza e fino al termine di naturale scadenza.

Rappresentano cause tipiche di esercizio della facoltà di recesso le fattispecie descritte al successivo art.

Detta facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo dell'operatore economico contraente nel rispetto di quanto disciplinato al comma 3 del succitato articolo 109, D.Lgs. n. 50/2016, con preavviso minimo di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto.

18.3 - Convenzioni centralizzate.

Nel caso di attivazione di convenzioni centralizzate aventi ad oggetto l'esecuzione di servizi analoghi e/o comparabili rispetto a quelli disciplinati dal presente contratto, l'ASST Melegnano e della Martesana si riserva la facoltà di aderire alla/e stesse, esercitando il diritto di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 c.c., senza alcun onere e/o indennizzo a carico dell'Azienda, mediante trasmissione via PEC di espressa comunicazione, nel rispetto del termine di preavviso di 120 giorni rispetto alla data di cessazione del contratto. Nell'ipotesi di esercizio della facoltà di recesso nella fattispecie sopra indicate il corrispettivo dovuto dall'ASST è calcolato nel rispetto di quanto previsto ai commi 1 e 2, art. 109, D.Lgs. 50/2016.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

19.1 Clausola Risolutiva espressa

A riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito descritte, l'ASST potrà risolvere il contratto ai sensi di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., previo incameramento del deposito

cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni derivanti risoluzione del contratto:

1. qualora non si sia completata la I FASE preliminare e la II FASE di collaudo entro 3 dal 01/05/2022;
2. qualora tutte le integrazioni con il SISS per tutti gli scenari previsti nell'ambito spe non siano state validate entro 60 gg, corrispondente alla durata massima della I FASE preliminare;
3. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate con le modalità di cui all'art. 17, n. 3 penalità della stessa tipologia o n. 5 penalità;
4. qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto;
5. falsità in atti e/o documentazione prodotta;
6. gravi e/o fraudolenti scorrettezze o dichiarazioni infedeli sotto il profilo operativo, amministrativo e contabile per quanto attiene il rapporto contrattuale;
7. in caso di concordato preventivo senza continuazione di attività, fallimento, liquidazione coatta, procedura concorsuale o cessazione dell'attività, salvo quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016;
8. per inadempimento degli obblighi da parte dell'operatore economico contraente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136 del 13/8/2010;
9. per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento aziendali e nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali", approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751;
10. nel caso di violazione degli obblighi previsti dalla legge in materia di assicurazioni sociali e previdenziali per il proprio personale nonché per gravi mancanze rispetto alle norme previste dalla legge ed attinenti al lavoro e alla tutela del lavoratore;
11. qualora l'operatore economico subappalti in tutto o in parte l'attività in difformità alla normativa vigente.

Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, l'ASST contesterà per iscritto all'operatore economico la violazione rilevata, con termine di 10 giorni solari per le controdeduzioni. Ove le controdeduzioni risultino inadeguate a giustificare l'inadempimento, ASST Melegnano e della Martesana comunicherà per iscritto l'intervenuta risoluzione del contratto, prevedendo, se del caso, un termine per il subentro del nuovo gestore, termine fino al quale l'operatore uscente sarà obbligato a gestire il servizio.



Si applica l'ultimo capoverso dell'art. che segue.

19.2 - Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto

Fatte salve le ipotesi espressamente elencate al precedente art. e a quanto previsto all'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016, a riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivanti da violazioni di norme di legge o del contratto, l'ASST, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui al precedente art. 17, provvederà a trasmettere intimazione ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., entro 10 giorni solari dalla segnalazione, affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora l'intimazione ad adempiere avesse esito negativo o non avesse alcun esito entro il termine fissato, a seguito di constatazione del persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'ASST Melegnano e della Martesana potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto.

In tutte le ipotesi di risoluzione contrattuale, l'ASST contraente avrà la facoltà di affidare i servizi oggetto della presente procedura al secondo concorrente classificato in graduatoria, alle condizioni economiche e tecniche dallo stesso proposte in sede di gara, e, se questo non accettasse, a quelli classificati successivamente.

Nell'ipotesi di risoluzione per inadempimento, siano esse quelle elencate al precedente art. 19.1 ovvero quelle generiche previste al presente articolo, l'Azienda contraente potrà riversi del danno subito sia trattenendo gli importi ancora da corrispondere all'operatore inadempiente, sia escutendo la garanzia, nella misura corrispondente al danno subito. Si intende danno risarcibile la differenza di condizioni economiche praticate dall'operatore che segue in graduatoria, i costi procedurali di risoluzione e riaffidamento, i costi per l'eventuale esecuzione d'ufficio di prestazioni non svolte, nonché gli eventuali ulteriori danni direttamente conseguenti all'inadempimento.

ART. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PATTO D'INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI REGIONALI

L'ASST e la Società DEDALUS ITALIA S.P.A. sono tenuti ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza. L'Appaltatore, nei rapporti inerenti il presente contratto, s'impegna

- ad osservare tutte le disposizioni e ad ottemperare a tutti i principi contenuti nel "Codice di comportamento dei dipendenti". A tale scopo la Società si fa garante dell'operato dei propri amministratori, funzionari e dipendenti tutti, a prescindere dai limiti del rapporto organico e institorio;

- a rispettare tutte le disposizioni nonché ad ottemperare a tutte le obbligazioni contenute nel “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali”, approvato con D.G.R. Regione Lombardia 17/06/2019, n. XI/1751.

Il “Codice di comportamento dei dipendenti” e il “Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali” sono pubblicati, rispettivamente, sul sito internet aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente” e sul sito della Regione Lombardia.

L’operatore economico è pertanto consapevole che eventuali proprie violazioni del Codice di comportamento dei dipendenti e del Patto d’integrità in materia di contratti pubblici regionali costituiscono causa espressa di risoluzione del rapporto contrattuale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., fatto salvo ogni ulteriore diritto al risarcimento per i danni che ne dovessero conseguire. Qualora il Codice di comportamento dei dipendenti e il Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali disciplinassero in modo difforme medesime fattispecie e/o processi o fasi di processo troveranno applicazione le norme contenute nel Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

ART. 21 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E RELATIVE CLAUSOLE RISOLUTIVE

DEDALUS ITALIA S.p.A., conformemente a quanto previsto dall’art. 3, L. 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito in L. 17 dicembre 2010, n. 217, si impegna ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, dedicati, anche non in via esclusiva, all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara come di seguito indicato:

Crédit Agricole Cariparma IBAN: IT 09 V 06230 38105 000040433184

La persona abilitata ad operare sul predetto conto è il sig. CARLO RINALDI, C.F. RNLCL60R04D612Y nato a Firenze il 04/10/1960.

Ogni variazione dovrà essere comunicata ad ASST entro 7 gg. dall’accensione del nuovo conto corrente dedicato. Tutti i movimenti finanziari relativi all’esecuzione del contratto oggetto della presente procedura di gara - ivi compresi i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche - devono essere registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il Codice Identificativo Gara (CIG) relativo al contratto oggetto della presente procedura di gara, che sarà specificatamente fornito dalla Stazione Appaltante. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero

degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. L'operatore contraente prende atto della circostanza che gli obblighi inerenti la tracciabilità di cui ai commi precedenti, gravano, altresì, sui soggetti subappaltatori o a qualsiasi titolo subcontraenti dei soggetti appaltatori, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere a darne immediata comunicazione ad ASST Melegnano e della Martesana e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Milano.

ART. 22 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

Il presente contratto viene sottoscritto dalle parti dando atto che questa ASST ha in corso controlli prescritti dalla vigente normativa antimafia, in ordine all'assenza di cause ostative alla stipulazione di contratti con le pubbliche Amministrazioni.

La società DEDALUS ITALIA S.P.A. prende ad ogni effetto atto che, qualora, nel corso della vigenza del contratto, in esito alle predette e future verifiche, effettuate presso la Prefettura, dovessero risultare a suo carico situazioni ostative alla conclusione di contratti con la Pubblica amministrazione, sarà causa di risoluzione immediata del contratto.

ART. 23 – SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE

Ogni spesa riguardante la pubblicazione degli atti inerenti la procedura di gara, la sottoscrizione del contratto, la tassa di registro, i bolli, le quietanze, così come ogni altra tassa ed imposta cui potesse dare titolo il contratto, sono a carico dell'Appaltatore fatta eccezione per l'IVA che è a carico dell'ASST Melegnano e della Martesana, secondo le aliquote stabilite dalla Legge. Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità previste per legge.

ART. 24 – CONTROVERSIE

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto potranno sempre essere risolte mediante transazione, nel rispetto del codice civile. Tutte le controversie che dovessero insorgere nella fase di esecuzione del presente contratto, saranno devolute al giudice competente per giurisdizione.

Le parti concordano di eleggere quale foro esclusivo e non concorrente il Foro di Lodi, rinunciando espressamente agli altri fori concorrenti previsti dal c.p.c..

ART. 25 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto d'appalto, trovano applicazione le disposizioni contenute nel codice civile, nei CC.NN.LL. di settore, nelle leggi e regolamenti vigenti e disciplinanti la materia oggetto del presente contratto ed in particolare quelle contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm ed ii. e nel D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E REG EU 2016/679

Tutti i dati personali comunicati all'ASST, saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali 679/2016 dell'Unione Europea. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatico-digitali.

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione di dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune	Nominativo del DPO
ECOSAFETY SRL	11316101002	Via di Tor Vergata n. 440b	00133	Roma	Salvatore Bella

L'Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.

Il trattamento dei dati personali è finalizzato esclusivamente alla gestione del rapporto contrattuale di cui all'oggetto del presente contratto

L'operatore economico contraente dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento EU 2016/679.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione delle persone fisiche con particolare riguardo al trattamento dei dati personali ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente Documento, l'ASST, in qualità di Titolare, nomina l'operatore economico contraente Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 Reg Eu 2016/679 UE e Amministratore di Sistema ai sensi e per gli effetti del Provvedimento a carattere generale dell'Autorità Garante Privacy del 27 Novembre 2008 e succ. modifiche.



Contestualmente alla stipula del contratto l'operatore economico si obbliga a sottoscrivere, nella persona del Legale Rappresentante, l'atto di nomina a Responsabile esterno del trattamento, redatto dall'ASST. Tale nomina avrà la medesima validità del contratto e si considererà revocata alla data di scadenza dello stesso.

Letto, confermato e firmato.

ASST Melegnano e della Martesana
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Francesco Laurelli

DEDALUS ITALIA S.P.A.
Legale Rappresentante
Sig. Massimo Angileri

Si considerano specificamente sottoscritti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. gli articoli 10-11-22 -23-24-25-29 del presente contratto.

Il presente contratto è firmato digitalmente da ciascuno dei Rappresentanti dei due soggetti contraenti. Il luogo di sottoscrizione corrisponde alla sede legale di ASST Melegnano e della Martesana e la data di sottoscrizione del contratto è quella di apposizione di firma da parte del Rappresentante dell'ASST Melegnano e della Martesana.

DEDALUS ITALIA S.P.A.
Legale Rappresentante
Sig. Massimo Angileri

INDICE

Art. 1 – Oggetto del contratto	2
Art. 2 – Condizioni generali	4
Art. 3 – Fasi di esecuzione del servizio	4
Art. 4 – Durata del contratto	4
Art. 5 - Modifiche in corso di esecuzione del contratto	5
Art. 6 – Corrispettivi	6
Art. 7 – Domicilio dell'Appaltatore	6
Art. 8 – Responsabile Unico del Procedimento e il Direttore di Esecuzione del Contratto	7
Art. 9 – Referente del Contratto.....	7
Art. 10 - Sistema dei controlli sulla corretta esecuzione del contratto	7
Art. 11 - Obblighi del contraente.....	8
Art. 12 - Esercizio dei diritti sindacali e interruzione del servizio.....	8
Art. 13 – Cauzione definitiva	9
Art. 14 - Responsabilità civile, copertura assicurativa e altri oneri	9
Art. 15 – Cessione del contratto e del credito e subappalto ,	10
Art. 16 – Fatturazione e pagamenti.....	10
Art. 17 – Penalità.....	14
Art. 18 – Recesso unilaterale dal contratto	16
18.1. - Recesso unilaterale dal contratto di Ente subentrante	16
18.2. - Recesso unilaterale dal contratto di Ente contraente	16
18.3. - Convenzioni Centralizzate	16
Art. 19 – Risoluzione del contratto.....	16
19.1 Clausola Risolutiva espressa	16
19.2 - Disposizioni generali in materia di risoluzione del contratto	18
Art. 20 – Codice di comportamento e Patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali.....	18
Art. 21 – Tracciabilità dei flussi finanziari e relative clausole risolutive	19
Art. 22 – Disposizioni antimafia	20
Art. 23 – Spese di contratto, di registro ed accessorie	20
Art. 24 – Controversie	20
Art. 25 – Rinvio ad altre norme	21
Art. 26 – Trattamento dei dati personali – obblighi di riservatezza e Reg Eu 2016/679	21

